



Servizi Sociali ed Immigrazione

**Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolta a enti del terzo settore di cui al D.Lgs 117/2017 per una procedura comparativa volta a individuare un soggetto per l'organizzazione di soggiorni estivi per anziani autosufficienti in località marine, termali e montane per i mesi di giugno, luglio e settembre 2018 rivolti agli anziani residenti nel Comune di Prato.
CIG Z4B232FE92**

Art. 1 Amministrazione Aggiudicatrice

Comune di Prato - Direzione Servizi Sociali - : <http://www.comune.prato.it>

Il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Simona Barbara Frascini, Funzionario Responsabile U.O. Anziani e contributi - Email P.E.C. comune.prato@postacert.toscana.it

Recapiti per contatti U.O. Anziani e contributi Email : anziani@comune.prato.it (0574183)6432

Il luogo di svolgimento del servizio è la provincia di Prato[codice NUTS ITE15]. Il luogo di svolgimento del servizio si estende oltre il territorio provinciale.

Il bando di gara è pubblicato sul profilo del committente <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/indagini/>

Il soggetto attuatore sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni della convenzione. .

Il soggetto attuatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale dei volontari e di eventuali dipendenti addetti allo svolgimento dei servizi di cui alla presente procedura comparativa (T.U. 81/08).

Alla presente gara si applica il Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, la cui accettazione è condizione di ammissione alla gara. Si precisa che non è richiesta l'allegazione del codice deontologico firmato fra la documentazione di gara.

La presentazione dell'offerta da parte delle Imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione della vigente normativa e dei documenti di gara.

Art. 2 – Programma da realizzare

Il comune, nell'ambito delle iniziative sociali a favore della terza età, intende promuovere l'organizzazione di servizi volti a sostenere la qualità della vita dei cittadini con opportunità di svago e socializzazione per prevenire e contrastare i rischi derivanti da situazioni di solitudine, isolamento e disagio.

In un'ottica di sostegno al benessere delle persone anziane, il Comune intende incentivare le iniziative di gruppo rivolte agli anziani contribuendo anche alla loro realizzazione in termini di organizzazione e intervento economico a sostegno per i cittadini meno abbienti mediante il riconoscimento di una quota di compartecipazione ai costi sulla base alla condizione economica ISEE.

A tal fine, il Comune di Prato intende realizzare soggiorni estivi in località marine, termali e montane per i mesi di giugno, luglio e settembre 2018 rivolti ad anziani autosufficienti di età superiore ai 65 anni - che non esercitano attività lavorativa - e residenti nel Comune di Prato, con la finalità di favorirne l'aggregazione e la socializzazione, contrastarne le condizioni di isolamento e contribuire al loro benessere psicofisico.

L'iniziativa è rivolta ai cittadini in possesso dei seguenti requisiti: essere autosufficienti, aver compiuto i 65 anni d'età, non esercitare attività lavorativa, essere residenti nel Comune di Prato da almeno due anni e con un valore dell'indicatore ISEE fino a € 18.000,00.

Al fine di permettere la fruizione ai soggiorni da parte dei soggetti economicamente più deboli, il Comune garantisce loro un sostegno economico mediante il riconoscimento di una quota di compartecipazione ai costi sulla base alla condizione economica ISEE stabilendo le seguenti soglie di accesso per la partecipazione al soggiorno e per la concessione della relativa compartecipazione come di seguito indicato:

- a) valore dell'indicatore ISEE fino a € 6.000,00: compartecipazione pari ad un minimo del 50% della quota del soggiorno estivo, aumentabile fino a un massimo del 95% della quota sulla base dei soggetti beneficiari e delle risorse disponibili;

- b) valore dell'indicatore ISEE da 6.0001,00 fino a € 12.000,00: compartecipazione pari ad un minimo del 30% della quota del soggiorno estivo, aumentabile fino a un massimo del 80% della quota sulla base dei soggetti beneficiari e delle risorse disponibili;
- c) valore dell'indicatore ISEE da 12.001,00 fino a € 18.000,00: compartecipazione pari ad un minimo del 15% della quota del soggiorno estivo, aumentabile fino a un massimo del 60% della quota sulla base dei soggetti beneficiari e delle risorse disponibili.

Art. 3 - Caratteristiche della proposta progettuale

La proposta progettuale deve prevedere quanto di seguito specificato:

Strutture alberghiere:

- a. alberghi con almeno 2 stelle, in regola con le vigenti norme di legge in materia e muniti di ascensore;
- b. le camere singole o doppie uso singole a disposizione degli utenti (non compresa la camera per l'accompagnatore) devono essere:
 - n. 2 camere singole o doppie uso singole per gruppi fino a n. 30 persone;
 - n. 3 camere singole o doppie uso singole per gruppi oltre n. 30 persone;
 - supplemento camere singole o doppie uso singole non superiore al 30% del prezzo/persona della relativa struttura alberghiera.

Situazioni particolari sono valutate e definite congiuntamente tra l'amministrazione comunale e l'associazione;

- a. per le località marine si richiede una distanza dell'albergo dalla spiaggia non superiore a 500 metri, misurabili con il sistema Google Maps (percorso a piedi);
- b. per le località marine in costa adriatica gli alberghi offerti devono essere dotati di aria condizionata o ventilata in tutta la struttura;
- c. per le località montane le strutture alberghiere devono essere ubicate nel centro abitato oppure dotate di frequenti servizi di trasporto, pubblici o dell'albergo.

Servizi:

- trattamento di pensione completa bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 minerale);
- presenza di almeno un accompagnatore ogni n. 40 persone e comunque di almeno n. 1 accompagnatore per ciascun soggiorno;
- trasferimento A/R da e per Prato, con Pullman G.T con l'individuazione di almeno due punti di ritrovo e partenza dei partecipanti, per ciascun turno di soggiorno. Detti punti devono comunque essere valutati e concordati con l'Amministrazione in relazione alla composizione dei partecipanti al soggiorno;
- per le località marine, servizio spiaggia con n. 1 ombrellone e n. 2 sedie sdraio ogni due ospiti;
- assicurazione RCT e infortunistica

Compiti dell'Ente aggiudicatario:

L'Ente organizza i soggiorni estivi in piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto della convenzione stipulata con l'Amministrazione.

Si impegna a fornire il servizio ai cittadini aventi diritto che verranno comunicati dal Comune sulla base delle domande pervenute sull'apposito modello compilato dal richiedente (allegato A) e a comunicare al Comune l'ammontare del compartecipazione dovuta per ciascun utenente avente diritto in base a quanto previsto dal successivo art. 4.

Funzioni accompagnatore:

L'accompagnatore, incaricato dall'associazione, è il referente tra la stessa, il gestore della struttura alberghiera e gli utenti e deve altresì curare tutti gli aspetti concernenti i soggiorni.

Art. 4 – Apporto del Terzo Settore alla realizzazione del programma

Il soggetto del Terzo Settore deve assicurare il suo apporto per attuare i seguenti interventi necessari all'attuazione del predetto programma:

- a) realizzare i soggiorni estivi in piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'avviso di selezione pubblica, gestendo direttamente i rapporti con le agenzie di viaggio e le strutture di cui ci si avvale per il soggiorno. L'associazione si impegna con la stipula della presente convenzione a considerare terzo il comune rispetto agli impegni dalla stessa assunta con tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolto nell'organizzazione dei soggiorni;
- b) realizzare i soggiorni estivi presso le strutture alberghiere e con le caratteristiche e condizioni specificate nel presente avviso;
- c) garantire la presenza di un accompagnatore ogni n.40 persone e comunque n. 1 per ciascun soggiorno.
- d) provvedere attraverso il proprio personale a calcolare e comunicare al Comune, l'ammontare della quota di compartecipazione spettante in relazione a ciascun utente inserito nella graduatoria predisposta dal Comune, nella misura totale massima di € 24.480,00 IVA inclusa;

- e) effettuare il calcolo della compartecipazione spettante a ciascun beneficiario;
- e) sostenere tutte le spese relative al soggiorno degli utenti beneficiari della compartecipazione indicati nell'elenco comunicato dal Comune stesso, nel limite di spesa corrispondente alla quota di compartecipazione riconosciuta dal Comune, provvedendo direttamente al pagamento della quota alle strutture alberghiere ovvero all'agenzia di viaggio;
- f) assicurare idonea pubblicità dell'intervento del comune nel sostegno all'iniziativa;
- g) garantire un'adeguata attività di sportello per offrire tutte le informazioni necessarie all'utenza ed assicurare la ricezione delle domande da parte degli utenti con allegato l'ISEE;
- h) trasmettere al comune le domande di compartecipazione al costo da parte degli utenti con allegato copia del documento di identità e di ISEE nonché nel caso cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
- i) incaricare gli accompagnatori quali referenti tra l'Associazione, i gestori delle strutture alberghiere e gli utenti e devono altresì curare tutti gli aspetti concernenti i soggiorni quali i trasferimenti, la sistemazione nelle camere, la qualità del vitto e l'organizzazione del tempo libero per il gruppo; provvedere inoltre a seguire gli utenti qualora si verificassero problemi di ordine sanitario quali ricovero, pronto soccorso, acquisto di medicinali, avvisando le famiglie nel caso si rendesse necessario il rientro a casa;
- j) assicurare la collaborazione al comune nelle indagini di customer satisfaction;

Art. 5 Natura giuridica dell'avviso

Il Comune di Prato ai sensi dell'art. 55 e 56 del d.lgs. 03/07/2017, n. 117 " Codice del Terzo settore", in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, intende il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso la co-programmazione e co-progettazione dei servizi estivi per anziani, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

A tal fine con il presente avviso il comune intende individuare il soggetto del terzo settore che individui nel dettaglio gli interventi da realizzare e le modalità di attuazione degli stessi nell'ambito delle risorse disponibili. Il presente avviso costituisce, pertanto, esclusivamente una procedura comparativa riservata ai soggetti del terzo settore di cui all'art. 4 del d.lgs. 117/2017.

L'Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura stessa con l'affidamento dei soggiorni, senza che, in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.

Art. 6 Convenzione

Alla conclusione della procedura di scelta del soggetto del terzo settore che dovrà attuare il programma di cui al precedente art. 2, il Comune di Prato sottoscriverà con il soggetto aggiudicatario un'apposita convenzione.

Le convenzioni prevede esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

La convenzione contiene, ai sensi dell'art. 56 del Testo Unico del Terzo Settore, le disposizioni dirette a garantire:

- a) l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione;
- b) il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- c) la durata del rapporto convenzionale;
- d) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
- e) le coperture assicurative;
- f) le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
- g) le modalità di risoluzione del rapporto;
- h) forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
- i) i reciproci adempimenti del soggetto attuatore e dell'amministrazione pubblica;

le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

7. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo anziani@comune.prato.it (posta elettronica non certificata) oppure comune.prato@postacert.toscana.it (posta elettronica certificata), entro il **07/05/2018**.

Nel caso di invio dei quesiti a mezzo posta elettronica certificata, il messaggio deve essere inoltrato anche alla casella di posta elettronica non certificata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, che abbiano valenza generale, verranno fornite entro il **11/05/2018**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/indagini/>.

I soggetti interessati a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici salvo che non siano meri rimandi a documentazione già pubblicata.

8. Comunicazioni

Durante il periodo della pubblicazione del bando di gara, le comunicazioni dirette ai potenziali concorrenti verranno effettuate mediante pubblicazione sul profilo di committente, nella pagina web della gara.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, l'indirizzo PEC o, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni.

Tutte le comunicazioni degli operatori economici verso il Comune si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC comune.prato@postacert.toscana.it anticipandole alla casella di posta elettronica non certificata anziani@comune.prato.it e tutte le comunicazioni del Comune verso gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi fra soggetti del terzo settore la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

Art. 9 Durata e Importo dell'affidamento

La durata dell'affidamento è di mesi 5 (diciotto), decorrenti dalla data di con decorrenza dalla data di affidamento del servizio (presumibilmente il 14 Maggio 2018) e fino al 30 Settembre 2018.

L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di effettuare l'aggiudicazione solo dopo l'attestazione della copertura finanziaria e comunque di non procedere con l'aggiudicazione nel caso in cui non sussista la copertura finanziaria.

A insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale la convenzione può essere rinnovata, verificata la sussistenza di ragioni di pubblico interesse e previo finanziamento della spesa, di anno in anno, fino a un massimo di quattro anni senza che l'affidatario nulla possa pretendere in caso di mancato rinnovo.

Il rinnovo è in ogni caso subordinato alla conferma dei costi di soggiorno per ciascuna persona proposti dall'aggiudicatario in sede di offerta relativa alla procedura avviata con il presente avviso con l'unica possibilità di garantire un incremento per adeguamento ISTAT e salva la possibilità di incrementare il limite massimo della somma prevista a titolo di rimborso spese nel caso in cui il numero di utenti beneficiari del servizio sia superiore a n. 50 unità.

La variazione dei prezzi avverrà sulla base della variazione percentuale media annua dell'indice ISTAT-FOI, con riferimento all'annualità precedente a condizione che si realizzino le condizioni di cui all'art. 1 comma 511 della legge L. 28/12/2015, n. 208 e s.m.i.

Il Comune di Prato si riserva in qualsiasi momento il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto convenzionale in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge.

L'importo posto a base d'asta per cinque mesi (periodo presunto dal 14 Maggio 2018 al 30 Settembre) è pari a **euro 25.980,00,00** (venticinquemilanovecentootanta/00) IVA inclusa **di cui € 24.480,00 IVA inclusa a titolo di massima compartecipazione alle spese del soggiorno ed € 1.500,00 a titolo di massimo rimborso** per le spese di organizzazione sostenute dall'associazione affidataria (comprehensive anche, in base all'art. 7 della L. 266/91 e all'art. 30 della L. 383/2000, degli oneri relativi alla copertura assicurativa verso i volontari/associati).

Con tale rimborso l'associazione si intende compensata di qualsiasi suo avere e pretendere dal Comune di Firenze per l'organizzazione di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

L'organizzazione dei soggiorni non comporta rischi di interferenza in quanto si configura come attività intellettuale.

Art. 10 - Soggetti ammessi

I soggetti ammessi alla procedura comparativa gli enti di cui all'art. 4. Del Testo Unico del Terzo settore e cioè le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono ammessi a partecipare alla selezione gli enti religiosi civilmente riconosciuti, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del Codice del Terzo Settore e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti da soggetti del Terzo settore di cui all'art. 4 del d.lgs. 117/2017 (nel prosieguo "R.T.I.") e i consorzi costituiti da soggetti del Terzo settore di cui all'art. 4 del d.lgs. 117/2017 (nel prosieguo "ConSORZI").

Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del di cui al d.lgs. 03/07/2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" , il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione alla data di adozione dell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome; per le fondazioni del terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti gestori, la cancellazione dai citati registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell'art. 53 del codice del Terzo settore) comporta la risoluzione dalla convenzione.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito il Comune acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Possono partecipare alla selezione:

- a) Associazioni con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni del presente avviso;
- b) Associazioni straniere, alle condizioni del presente avviso.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione della convenzione non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

E' vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dal Codice.

Art. 11 - Caratteristiche specifiche delle associazioni di volontariato e di promozione sociale

E' condizione per la partecipazione alla selezione che le associazioni perseguano obiettivi di solidarietà, non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi e non procurino alcun profitto ai loro membri. Inoltre, l'attività delle associazioni può essere svolta da lavoratori unicamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento. Ai volontari possono essere corrisposte soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività fornita, nei limiti previamente stabiliti dalle associazioni stesse.

Lo statuto delle associazioni deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti ;
- l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati aventi i requisiti stabiliti dall'art. 3, 4 e 5 della legge 07/12/2000, n. 383.

Art. 12. Requisiti generali

I soggetti di cui al precedente articolo 9 devono possedere i seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:

- a. non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.iné in altre cause di esclusione dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- b. non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.
- c. nelle more dell'operatività del Registro del Terzo settore devono essere iscritti all'Albo regionale di cui all'art. 4 ex L.R.T. 28/93 (e successive modifiche) oppure al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale ex L.R.T.42/2002 (e successive modifiche) e non avere procedure di cancellazione in corso;
- d. possesso dei requisiti previsti dal Testo Unico del terzo Settore.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall'affidamento, per tutta la durata della convenzione. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti è causa di esclusione dalla procedura di cui al presente avviso.

Il Comune di Prato, richiederà all'offerente cui ha deciso di stipulare la convenzione, di presentare, prima dell'aggiudicazione definitiva, le dichiarazioni complementari necessarie agli accertamenti dei requisiti richiesti.

13. Requisiti di capacità tecnica e professionale

A titolo di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, i concorrenti, ai sensi dell'art. 83 co. 6 del Codice devono:

- aver gestito negli ultimi tre anni (2015 – 2016 - 2017) servizi di vacanze anziani per almeno due anni. Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito previsto si applica a tutte le società costituite da un periodo \geq 18 mesi. Le società costituite da periodo inferiore a 18 mesi devono avere un'esperienza di almeno quattro mesi continuativi;
- avere un numero di soci volontari e non volontari non inferiore a trenta.
Per poter procedere all'aggiudicazione, il Comune richiederà pertanto al concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione, di presentare un elenco dei servizi fatti valere per dimostrare il possesso del requisito, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

Per i servizi fatti effettuati a favore di committenti privati, dovranno essere allegate all'elenco le copie delle fatture o gli originali o copie autentiche dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Per i servizi effettuati a favore di committenti pubblici l'accertamento dell'esecuzione del servizio avverrà d'ufficio sulla base dei dati contenuti nell'elenco presentato.

14. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti da soggetti del Terzo settore di cui all'art. 4 del d.lgs. 117/2017 e i consorzi costituiti da soggetti del Terzo settore di cui all'art. 4 del d.lgs. 117/2017 (nel prosieguo "**Consorzi**") si applicano le seguenti disposizioni.

Le cause di esclusione di cui all'**articolo 11** non devono ricorrere nei confronti di ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o nei confronti del consorzio né dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo alle iscrizioni Registro unico nazionale del Terzo settore deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande ovvero dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al precedente articolo **12** deve essere soddisfatto dal consorzio o dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Art. 15 - Termini e modalità di presentazione delle istanze

Il plico, contenente la documentazione richiesta ai punti A e B dell'art. 15, deve pervenire in unica busta chiusa, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano, **entro le ore 12:00 del 14/05/2018** al seguente indirizzo **Comune di Prato - Servizi Sociali, e Immigrazione – Via Roma n. 101 - CAP 59100 Prato (Orario d'apertura dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30 alle 13,00 e il Lunedì e Giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00).**

Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Il plico pervenuto oltre il suddetto termine di scadenza, in quanto irricevibile, non è preso in considerazione.

Per i plichi consegnati a mano o tramite agenzie di recapito fa fede il timbro, con data e ora, del protocollo del Comune di Prato.

La busta oltre l'indicazione del nome e l'indirizzo del mittente deve contenere, ben visibile, la seguente dicitura: **Non aprire "Manifestazione d'interesse per l'organizzazione dei soggiorni estivi per anziani autosufficienti - Anno 2018"**.

Il Comune di Prato declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto e, pertanto, il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della procedura comparativa e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

La mancata sigillatura delle buste "A" e "B" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali integrazioni e/o sostituzioni alla documentazione contenuta nel plico già presentato.

Quanto alla busta "B" si accetta solo l'integrale sostituzione della busta; quanto invece alla documentazione amministrativa si accetta anche l'integrazione documentale e/o la sostituzione di parte di essa purché sia chiaramente indicato quali documenti debbono essere tenuti per validi ai fini dell'ammissione alla gara.

L'aggiunta, l'eliminazione o la sostituzione, prima della scadenza per la presentazione delle offerte, di un componente di un operatore economico concorrente di natura plurisoggettiva comporta, a pena di esclusione, la ripresentazione delle offerte tecnica ed economica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Ove sia prevista la firma congiunta di più legali rappresentanti, le firme sulle dichiarazioni di impegno (domanda di partecipazione o dichiarazione dell'impresa ausiliaria) e sulle offerte tecnica ed economica, dovranno essere apposte dai legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa.

Le dichiarazioni richieste potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dei concorrenti.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Gli atti di gara non vincolano il Comune, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno il servizio senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

La semplice presentazione della manifestazione di interesse implica l'accettazione di tutte le condizioni e

norme contenute nel presente avviso.

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

Art. 16. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria il comune assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Comune può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, il comune procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

E' facoltà del comune invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 17 - Contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla manifestazione d'interesse.

Ciascun plico deve contenere due buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla documentazione di cui ai successivi punti a. e b. tutta redatta in lingua italiana od accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente.

Sono escluse le offerte plurime, condizionate, tardive o alternative.

Nella prima busta, sulla quale deve essere apposta la dicitura "documenti per l'ammissione alla selezione", deve essere contenuta l'istanza di ammissione alla manifestazione d'interesse redatta, in competente bollo, secondo il fac-simile **Modulo "A"** allegato al presente avviso

Nella seconda busta, sulla quale deve essere apposta la dicitura "Proposta progettuale di soggiorni estivi per anziani autosufficienti per l'anno 2018" deve essere contenuta la proposta progettuale redatta secondo il fac-simile **Modulo "B"** allegato al presente avviso.

L'istanza di ammissione alla manifestazione d'interesse e la proposta progettuale devono, a pena di esclusione, essere firmati per esteso in originale, in calce, dal titolare o legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'associazione concorrente e ad essi deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

Il concorrente deve allegare:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La dichiarazione della sussistenza dei poteri rappresentativi è già compresa nel modello 1 concernente la domanda di partecipazione alla gara.

Le dichiarazioni integrative da rendere sono preferibilmente redatte secondo il modello 2, messo a disposizione dei concorrenti.

Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ed avere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore.

In ogni caso tutte le dichiarazioni riportate nel modello 2 devono essere rese a pena, fatto salvo il ricorso a soccorso istruttorio, l'esclusione dalla selezione.

I raggruppamenti temporanei già costituiti devono allegare copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata e dichiarare nel modello 1 le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I raggruppamenti temporanei non ancora costituiti devono dichiarare nel modello 1:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà la convenzione in nome e per conto delle mandanti;
- b) la percentuale del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Art. 18. Contenuto della Busta "B" – Offerta tecnica

La busta "B – Offerta tecnica" deve contenere **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti; contenente i dati più avanti richiesti;
- b) curriculum vitae del coordinatore e dei accompagnatori.
- c) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa con la quale lo stesso autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", il Comune a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", il Comune a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata.

la dichiarazione di cui al presente punto c) non è richiesta a pena di esclusione e, se omessa, verrà considerato come autorizzato il rilascio di copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella allegata al presente disciplinare di cui costituisce parte integrante sostanziale.

Fra i modelli di gara viene messo a disposizione il **modello C** – schema di articolazione dell'offerta tecnica – che può essere utilizzato come guida per la compilazione della relazione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Il concorrente deve indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa alla specifica convenzione.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta in ogni foglio e in calce dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso in cui sia prevista la firma congiunta fra più rappresentanti legali, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dai firmatari congiunti dell'impresa.

È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara. I requisiti minimi che la variante deve rispettare sono quelli stabiliti dalla convenzione. Sono, infatti, ammesse e valutate solo offerte migliorative del servizio.

Art. 19 - Svolgimento della selezione

L'Amministrazione Comunale individuerà l'Ente a cui affidare l'organizzazione dei soggiorni che, a giudizio di una Commissione di selezione allo scopo nominata con apposita determinazione dirigenziale, ha formulato, nell'ambito della manifestazione di interesse, la proposta ritenuta migliore, in base ai criteri di valutazione dei progetti specificati nel successivo art. 18.

Scaduto il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse, la Commissione provvede all'apertura delle buste, alla valutazione delle proposte progettuali pervenute e, al termine della valutazione, individuerà il soggetto prescelto. Segue una determinazione dirigenziale di affidamento del servizio a tale soggetto, salvo verifica del possesso dei requisiti.

E' facoltà del RUP chiedere ai proponenti chiarimenti o precisazioni relativamente alla documentazione presentata per la partecipazione alla manifestazione d'interesse.

La selezione sarà effettuato esclusivamente sulla qualità cui sono attribuiti un massimo di 100 punti in quanto non è ammesso ribasso sulla somma posta a base d'asta, ai sensi dell'art. 95 comma 7 del Codice.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati tabella allegata al presente disciplinare con la relativa ripartizione dei punteggi.

In linea con il disposto dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 60 per il punteggio tecnico complessivo. **Il concorrente sarà escluso dalla gara** nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Le fasi di apertura dei plichi ai fini dell'ammissione, si svolgono in seduta pubblica. La commissione di selezione, fatta salva la seduta pubblica di mera constatazione del contenuto delle buste con le proposte progettuali, valuta le stesse in una o più sedute riservate. Successivamente, in seduta pubblica, il Presidente della Commissione da lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai singoli progetti, determinando il progetto ritenuto migliore.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **14/05/2018, alle ore 15.00** presso la sede dei Servizi Sociali e Immigrazione, via Roma 101, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno due giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 16;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
- e) provvedere, altresì, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente":
 - della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti;
 - nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti;
 - i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Il RUP sarà assistito, per la redazione del verbale delle operazioni svolte, da un segretario verbalizzante.

Il Comune, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: Il plico/i plichi saranno chiusi in apposito armadio chiuso a chiave oppure in cassaforte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, il Comune si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Art. 20. Apertura delle buste "B" – valutazione dell'offerta tecnica

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente avviso.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Nel caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al punto 24.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione dell'offerta, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà ad escludere i candidati nei seguenti casi:

- a) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

b) presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione di gara sarà assistita da un segretario verbalizzante che potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente.

Art. 21. Criteri di valutazione dei progetti

La Commissione esamina, in una o più sedute segrete, i progetti presentati valutandoli con un massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri specificati nella seguente tabella:

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

Punteggio criterio di valutazione A:

Il punteggio attribuito al progetto presentato, sulla base del criterio di valutazione A, viene calcolato attraverso la seguente formula:

$$C(a) = W_i * V(a)_i \quad \text{dove:}$$

C(a) = indice di valutazione del progetto (a) rispetto al criterio di valutazione A;

W_i = punteggio attribuito ai sub - criteri (i) cioè:

per sub. A.1 = 15 punti

per sub. A.2 = 15 punti

per sub. A.3 = 15 punti

per sub. A.3 = 15 punti

V(a)_i = coefficiente della prestazione del progetto (a) rispetto a ciascun sub-criterio (i) variabile tra zero e uno.

Per i sub - criteri A.1 - A.2 - A.3, i coefficienti V(a)_i sono attribuiti dalla commissione attraverso il seguente procedimento:

a. Ciascun commissario attribuisce discrezionalmente al progetto, in relazione ai sub-criteri A.1 - A.2 - A.3 - A.4, un coefficiente variabile fra 0 ed 1 espresso in valore centesimale secondo la seguente scala di giudizio, senza ammissione di coefficienti intermedi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1
Distinto	0,8
Buono	0,6
Sufficiente	0,4
Scarso	0,2
Insufficiente	0

b. viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, per lo specifico sub-criterio e la media stessa è arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore;

c. una volta terminato per tutti i concorrenti, il calcolo delle medie dei coefficienti attribuiti per il singolo sub-criterio, le stesse sono trasformate in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Anche in questo caso, i coefficienti sono arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonda alla seconda cifra decimale superiore.

Il punteggio del criterio di valutazione A è dato dalla somma dei punteggi parziali attribuiti ai sub-criteri A.1 - A.2 - A.3 - A.4 calcolati con la formula sopra riportata.

La procedura di calcolo di cui al precedente punto c. è effettuata solo nel caso di presentazione di almeno due progetti.

Punteggio criterio di valutazione B:

I punteggi ai sub-criteri B.1 - B.2 sono attribuiti per ciascuna struttura alberghiera offerta, con riferimento al numero delle camere singole, al rapporto accompagnatori/partecipanti ed alla categoria e sono successivamente calcolati facendo la media tra il punteggio ottenuto per ciascun sub-criterio ed il numero complessivo delle relative strutture alberghiere offerte. Il punteggio del criterio di valutazione B è dato dalla somma dei punteggi parziali assegnati ai sub-criteri B.1 - B.2

Il punteggio relativo all'offerta economica **C(b)** è determinato in base al seguente calcolo:

$$C(b) = W_1 + W_2 \quad \text{dove:}$$

C(b) = indice di valutazione del progetto rispetto al criterio di valutazione B;

W1= punteggio attribuito ai sub - criteri (B1) cioè: n.1 camera aggiuntiva rispetto a 2 camere singole o doppie uso singole per gruppi fino a n. 30 persone e 3 per gruppi oltre n. 30 persone = punti 2; n. 2 camere aggiuntive rispetto a quanto sopra = punti 4 oltre n. 2 camere aggiuntive rispetto a quanto sopraindicato = punti 6

W2= punteggio attribuito ai sub - criteri (B2) cioè nel caso in cui l'albergo abbia 4 stelle = 2 punti nel caso in cui l'albergo abbia oltre 4 stelle = 4 punti

Punteggio criterio di valutazione C:

Il punteggio al sub-criterio C.1 è assegnato sulla base della formula riportata nella tabella allegata.

Nel caso di presentazione di un solo progetto, viene assegnato il punteggio massimo attribuibile.

Si procede prima a determinare il prezzo unitario medio per ciascuna offerta secondo la seguente formula:

Prezzo unitario medio = (n.partecipanti turno soggiorno x prezzo/persona offerto) + (n.partecipanti turno soggiorno x prezzo/persona offerto) +.....+ (n.partecipanti turno soggiornoⁿ x prezzo/personaⁿ) / n. complessivo dei partecipanti di tutti i turni di soggiorno

Il punteggio relativo all'offerta economica **C(c)** è determinato in base al seguente calcolo:

C(c)=P(min)/P(x) x 30, dove:

C(c) è il punteggio attribuito al prezzo/persona oggetto di valutazione;

P(min) è il prezzo unitario medio più conveniente presentato dai partecipanti;

P(x) è il prezzo unitario medio presentato oggetto di valutazione.

Per l'assegnazione del punteggio complessivo di ciascun progetto si sommano i punteggi assegnati ai criteri di valutazione A, B e C secondo la seguente formula

C = C(a)+ C(b) + C(c).

Durante l'esame dei progetti la Commissione è assistita dal un segretario verbalizzante e può avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione che in questo caso assolverà anche la funzione di testimoni.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, , il RUP darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Art. 22. Verifica di anomalia delle offerte

Nel caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del Comune procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

L'eventuale esclusione sarà dichiarata dal seggio di gara nella prima seduta pubblica successiva alla conclusione del procedimento di verifica di anomalia

Art. 23 - Disposizioni varie

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dalla procedura di avviso. Gli atti della presente manifestazione d'interesse non vincolano l'Amministrazione, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di selezione, affidare o meno il progetto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

I soggetti che partecipano alla manifestazione di interesse restano vincolati alla propria proposta per 180 giorni a partire dal giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse.

La semplice presentazione della manifestazione di interesse implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente avviso.

E' vietata ogni forma di cessione della convenzione salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice.

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti della selezione, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente selezione.

In caso di risoluzione della convenzione ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dalla convenzione ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di selezione, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione per l'affidamento del completamento dell'organizzazione dei soggiorni.

Art. 24 - Informazioni complementari

Il presente avviso e gli allegati sono inoltre visibili e scaricabili dalla Rete Civica del Comune di Prato all'indirizzo: <http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/indagini/>

Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicati esclusivamente mediante pubblicazione nel sito internet del Comune di Prato.

L'aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa.

La stipulazione della convenzione è altresì subordinata all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02, all'art.3, comma 8, del D.Lgs.494/96, e all'art.90, comma 9, del D.Lgs.81/08.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/16, ai fini della stipula della convenzione in modalità elettronica, il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive la convenzione dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 82/2005.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge.

Si precisa che si farà corso all'ordinazione, fatturazione e pagamento elettronico.

Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l'offerta, dovranno pervenire al RUP, D.ssa Simona Barbara Frascini, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.prato@postacert.toscana.it entro e non oltre il **7/05/2018**;

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno al Comune oltre tale termine.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte sotto forma di FAQ saranno pubblicate nel predetto sito internet del Comune in forma anonima entro il : **11/05/2018**

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall'Amministrazione esclusivamente tramite posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, sulla busta e nella modello 1, oltre al domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni.

E' obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'Amministrazione via pec all'indirizzo direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it , ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa gli indirizzi già indicati nel Modello A per la ricezione delle comunicazioni.

L'Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni previste dalla legge mediante comunicazione sintetica e rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura medesima alla rete civica.

Art. 25. Aggiudicazione della procedura comparativa e stipula della convenzione

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della convenzione, il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui il Comune ha deciso di aggiudicare la procedura comparativa. A tal fine, il Comune richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la procedura comparativa di presentare i ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 nonché i requisiti speciali di partecipazione.

Il Comune, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 del Codice, aggiudica il servizio.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. Il Comune aggiudicherà, quindi, dopo aver effettuato l'eventuale procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta ove necessaria, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la procedura comparativa non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la procedura comparativa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, il Comune procede alla stipula della convenzione anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dalla convenzione laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La convenzione non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Salvo il caso in cui sia stata presentata una sola offerta. .

Si precisa che l'amministrazione comunale si avvarrà della facoltà di ricorrere all'esecuzione in via d'urgenza della convenzione di cui all'art. 32 comma 8 del Codice.

La stipula della convenzione, in modalità elettronica, avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La convenzione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 26. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da convenzione sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

La convenzione non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente procedura comparativa. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010 -. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs..

Art. 27. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Art. 28 Disposizioni varie e complementari

Si ricorda che:

- il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal presente disciplinare di gara;
- oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di migliororia, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
- gli atti e i documenti di gara non vincolano il Comune, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno la procedura comparativa senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta;
- l'offerta è immediatamente vincolante per la ditta partecipante;
- è vietata ogni forma di cessione della convenzione, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti e dei documenti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

Art. 29 Ricorsi

Avverso il presente disciplinare di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul profilo di committente.

ALLEGATO A

Motivazione della scelta del criterio di valutazione	CRITERI DI VALUTAZIONE	punteggio massimo attribuibile: 100
	CRITERIO A	punteggio massimo attribuibile: 60
Il Comune vuole conoscere e valutare la metodologia seguita dal concorrente nell'organizzazione e del servizio.	<p>Sub A.1 MODALITA' ORGANIZZATIVE Metodologia seguita per l'organizzazione dei soggiorni anche con riferimento all'impiego di volontari, mettendone in evidenza gli elementi caratterizzanti quali: formazione dei volontari e del personale impegnato nelle attività, forme di pubblicizzazione delle proposte di soggiorno in relazione alla tipologia di utenza, forme di collaborazione con soggetti dell'area sociale operanti sul territorio, soluzioni per facilitare gli anziani come ad es. aiuti negli spostamenti e nelle operazioni di iscrizione.</p> <p><i>Il punteggio è attribuito sulla base dell'adeguatezza e della qualità delle soluzioni proposte e dell'organizzazione delle attività anche con riferimento all'impiego dei volontari</i></p>	punteggio massimo attribuibile: 15
Il Comune vuole conoscere la professionalità degli operatori che saranno utilizzati	<p>Sub. A2 Curricula delle figure professionali adibite al servizio Il concorrente dovrà inserire nella busta "B" i curricula dei soggetti di seguito indicati: a) coordinatore; b) accompagnatori</p> <p><i>Il punteggio sarà determinando attribuendo punti 10 concorrente che assicuri all'apporto professionale dei soggetti in possesso della maggiore esperienza, desumibile dal curriculum e valutato alla commissione, nell'ambito dei presenti servizi.</i></p>	punteggio massimo attribuibile: 15
Il comune vuole conoscere e valutare le strutture alberghiere proposte dal concorrente al fine di poter garantire il miglior livello qualitativo del servizio.	<p>Sub A.3 STRUTTURE ALBERGHIERE Caratteristiche da specificare e da documentare mediante materiale pubblicitario e informativo: a. località proposte; b. per i soggiorni montani se le strutture alberghiere sono ubicate nel centro abitato e l'altitudine; c. per i soggiorni marini se le strutture alberghiere sono vicine alla spiaggia per i soggiorni termali se le strutture alberghiere sono vicine agli stabilimenti termali; d. per tutte le strutture alberghiere, la dotazione di sale comuni, e spazi esterni adeguati all'intrattenimento degli ospiti</p> <p><i>Il punteggio è attribuito sulla base delle località, della ubicazione e delle caratteristiche delle strutture alberghiere offerte</i></p>	punteggio massimo attribuibile: 15
Il Comune vuole conoscere e valutare le attività di animazione e socializzazione che saranno organizzate dal concorrente allo scopo di migliorare la qualità del servizio erogato.	<p>Sub A.4 ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE INTESA COME ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, INTRATTENIMENTO, ESCURSIONI <i>Il punteggio è attribuito sulla base dell'originalità, della diversificazione e della adeguatezza delle attività proposte rispetto alla tipologia dell'utenza</i></p>	punteggio massimo attribuibile: 15

	CRITERIO B: punteggio massimo attribuibile: 10	
Le camere singole aggiuntive rispetto a quelle richieste comporta un miglioramento del servizio offerto, data la crescente richiesta di questa tipologia di camera	<p>Sub B.1 CAMERE SINGOLE AGGIUNTIVE Camere singole aggiuntive per struttura alberghiera rispetto a quelle richieste dall'art. 3 punto c. n.1 camera aggiuntiva rispetto a 2 camere singole o doppie uso singole per gruppi fino a n. 30 persone e 3 per gruppi oltre n. 30 persone; = punti 2 n. 2 camere aggiuntive rispetto a quanto sopra indicato = punti 4 oltre n. 2 camere aggiuntive rispetto a quanto sopra indicato = punti 6</p>	punteggio massimo attribuibile: 6
La categoria economica dell'albergo superiore rispetto a quella richiesta comporta un miglioramento del servizio offerto.	<p>Sub B.2 CATEGORIA STRUTTURE ALBERGHIERE 3 stelle = 2 punti oltre 4 stelle = 4 punti</p>	punteggio massimo attribuibile: 4
	CRITERIO C: punteggio massimo attribuibile: 30	
	<p>Sub C.1 PREZZO/PERSONA Il prezzo/persona deve essere: a. specificato per ciascun turno di soggiorno indicato nella tabella riportata all'art. 4; b. riferito all'intero periodo di soggiorno ed onnicomprensivo di ogni costo ed onere (imposte e tasse incluse); c. garantire tutte le caratteristiche delle strutture alberghiere ed i servizi di cui all'art. 5. Il prezzo/persona considerato ai fini della valutazione, è pari alla media dei prezzi offerti per ciascun turno e località.</p>	punteggio massimo attribuibile: 30